

PROGETTO INTERBIO

REPORT

VISITA DI STUDIO IN ITALIA DI DIRIGENTI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA TEDESCA

AZIONE 1.3 - SEMINARI ED INCONTRI INFORMATIVI SULLE NORMATIVE E POLITICHE INTERNAZIONALI SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA SOTTOAZIONE 1.3.3 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA SOTTO-AZIONE 1.3.3.1 - PROBLEMATICHE DI ARMONIZZAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI

Roma, Puglia, Campania, Emilia-Romagna
25-29 maggio 2009

1. Premessa e scopi della visita di studio

L'esigenza della visita (e l'inserimento nell'ambito del progetto INTERBIO, coordinato dallo IAMB-Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, e finanziato nell'ambito del Piano di Azione Nazionale per l'agricoltura biologica) è scaturita da un accordo con l'Ufficio "SACO X" Agricoltura Biologica del MiPAAF a seguito di una serie di notifiche di irregolarità da parte della Germania verso l'Italia (ex art. 92, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 889/08): dal 2002 al 2008 l'Italia è stata infatti messa in mora prevalentemente a causa della presenza di residui di principi attivi fitosanitari su prodotti ortofrutticoli

La Germania è un Paese verso il quale l'Italia commercializza una buona parte delle sue produzioni biologiche, soprattutto del comparto ortofrutta.

Il MiPAAF aveva già avviato, con un primo incontro istituzionale avvenuto alla fiera Biofach di Norimberga, un rapporto bilaterale con il *Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz*, avviando un approfondimento di alcune tematiche tecniche legate alla gestione delle notifiche. Si era poi deciso di invitare i dirigenti del settore "bio" del *Bundesministerium* in Italia per poter loro offrire l'occasione di verificare la serietà dei produttori italiani (anche "notificati") e le elevate garanzie offerte dal sistema di controllo.

All'incontro di Norimberga è dunque seguita la visita di studio nel nostro Paese della delegazione tedesca: si è svolta dal 25 al 29 di maggio, ed è stata ospitata da istituzioni pubbliche (MiPAAF, ICQ, Regioni Puglia, Campania, Emilia-Romagna), preposte ad attività di controllo e vigilanza, Organismi di Controllo (FederBio), aziende agricole di produzione e di trasformazione (in Puglia, Campania ed Emilia-Romagna). I sopralluoghi tecnici sono stati effettuati presso le aziende destinatarie della notifica, ai sensi dell'art. 10 Bis del Reg. 2092/91.

2. Risultati della visita

Dal confronto con la delegazione tedesca sono emersi i punti salienti di seguito elencati:

1. *procedura per l'attivazione della notifica art. 92.2 reg.(CE) 889/08.*

L'avvio della procedura di notifica da parte dell'autorità competente di uno Stato Membro, nel caso in cui la mancanza di conformità sia dovuta alla presenza di sostanze non ammesse in agricoltura biologica, avviene a seguito di specifico campionamento ed analisi di prodotto.

Tale procedura, in quanto adempimento regolamentare basato sullo scambio di informazioni tra Stati Membri, dovrebbe essere avviata a seguito di un "*controllo ufficiale*" da parte dello Stato Membro.

La Direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002 è il riferimento normativo per i metodi comunitari di campionamento da adottare ai fini del "*controllo ufficiale*" dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

La normativa nazionale italiana, che ha recepito tale Direttiva, viene applicata anche in agricoltura biologica per la segnalazione dei casi di sospetta presenza di sostanze non ammesse ex art. 92.2. *reg.(CE) 889/08*.

Se le segnalazioni provengono da operatori privati, lo Stato Membro, prima di avviare la procedura di notifica, è tenuto a verificare se le modalità di campionamento ed analisi adottate sono quelle previste dalla normativa vigente.

2. procedure per il ricorso a notifica art. 92.2 Reg.(CE) 889/08

La legislazione italiana prevede che il produttore segnalato abbia la possibilità di ricorrere sottoponendo ad analisi un contro-campione all'uopo prelevato.

Il diritto alla difesa della parte, è assicurato da specifiche procedure di prelevamento e di analisi ufficiali che devono seguire gli **Organi pubblici di controllo**.

In altri termini, in caso di accertamento di irregolarità analitica, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nostro ordinamento giuridico possono essere applicate solo in relazione ad illeciti accertati da Organi di controllo pubblici che hanno operato nel rispetto delle procedure ufficiali.

Anche gli **Organismi di Controllo (O.d.C.)** privati sono tenuti ad osservare determinate procedure prelevando almeno quattro campioni, uno per il laboratorio, uno per l'operatore e due destinati all'O.d.C. stesso. Se l'esito della seconda prova non è conforme, l'O.d.C. procede con la sanzione. Se l'esito della seconda prova è invece conforme, l'O.d.C. richiede la terza prova sul contro-campione presso un terzo laboratorio, individuato in accordo con l'operatore. All'operatore deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, anche attraverso la nomina di un perito di parte che assista all'esecuzione delle analisi, altrimenti non sarà possibile contestargli alcuna irregolarità e, conseguentemente, applicare sanzioni.

3. residui massimi di sostanze non ammesse nei prodotti biologici

I laboratori di analisi preposti al controllo di conformità dei prodotti biologici devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente che, non essendo esaustiva, spesso impone il ricorso a quella sull'agricoltura convenzionale.

Il Reg. (CE) n. 834/2007 ed il Reg. (CE) 889/2008 non fissano alcun LMR (Limite Massimo Residuo) per l'uso di prodotti fitosanitari.

Per confrontare in maniera omogenea i dati prodotti da più laboratori, occorre che i parametri di base siano attestati sugli stessi valori.

Per i prodotti da agricoltura biologica è utile individuare, quale criterio minimo di rendimento, un limite di determinazione convenzionale, da utilizzare nel contempo come valore critico per l'espressione del giudizio di non conformità alla normativa sull'agricoltura biologica. Tali valori possono eventualmente essere mutuati da quelli previsti per l'agricoltura convenzionale.

Altro problema legato alla presenza di residui riguarda i prodotti biologici ottenuti con materie prime concentrate o trasformate. Infatti a seguito di processi di ripartizione selettiva tra due fasi (oli di pressione), o per fenomeni fisici (succhi concentrati), si verificano frequentemente situazioni di non conformità anche quando la presenza di residui sulle materie prime di partenza non viene per nulla rilevata.

Occorre conoscere le posizioni degli Stati membri sull'argomento e trovare una posizione comune che consenta ai laboratori di analisi preposti ai controlli ufficiali degli alimenti da agricoltura biologica di poter operare secondo riferimenti analitici condivisi.

4. scambio di informazioni

Si è attribuita molta importanza anche allo scambio di informazioni tra gli Organismi di Controllo dei diversi Stati Membri, un aspetto da potenziare per favorire la gestione delle notifiche tra gli Stati Membri stessi, risolvendo alcuni casi di sospetto di infrazione e/o irregolarità prima che questi siano ufficializzati ex art. 92.2 Reg.(CE) 889/08.

A conclusione della visita della delegazione tedesca in Italia, che ha avuto dei riscontri molto positivi ed avviato rapporti continuativi tra i due Ministeri nazionali, si è ravvisata l'opportunità che tutti gli elementi evidenziati siano discussi in ambito SCOF, al fine di condividere le problematiche con tutti gli Stati Membri ed individuare gli elementi che consentano una applicazione armonizzata dell'articolo 92.2 del Regolamento 889/2008.

11 giugno 2009